



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 maggio 2014
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0377 (COD)**

**9333/14
ADD 1 REV 1**

**CODEC 1185
CLIMA 40
ENV 416
ENER 171
TRANS 246
IND 147
ONU 48
AGRI 334
ECOFIN 435
ISL 18**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13), ricorrere sistematicamente alla deroga ivi prevista all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene emesso nessun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla norma generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve pertanto essere giustificato.

Dichiarazione della Polonia, dell'Ungheria e della Romania

" In tutto il corso dei negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio gli Stati membri hanno coerentemente continuato a sottolineare che il considerando 11 proposto non rientra nell'ambito di applicazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Il testo che fa riferimento alla cancellazione di unità come mezzo per aumentare le ambizioni in materia di mitigazione a norma della decisione 1/CMP.8 è avulso dagli obiettivi del presente regolamento e qualsiasi considerazione sul punto può essere formulata solo nell'accordo sull'adempimento congiunto. In tale contesto Polonia, Ungheria e Romania possono accettare il testo del considerando 11 solo come riferimento al diritto di ogni singolo Stato membro di valutare la cancellazione delle proprie AAU, CER e ERU al fine di aumentare il proprio livello individuale di ambizione in materia di mitigazione."
